

	S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A Piazza 25 Aprile, 1 90018 Termini Imerese (PA) P.IVA 06258150827 Rea n. 309030 pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it
--	---

OGGETTO: Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Finanza di progetto ex art. 183, comma 15, d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per "La progettazione, realizzazione e gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale provenienti dai 38 Comuni della SRR Palermo provincia Est".

Gara n. 8029922
Cig: 8609882B62

Comunicazione n. 8 del RUP

Atteso che una ditta ha richiesto:

- 1. Con riferimento al capitolo 6.4 - Requisiti di progettazione e servizi connessi del Disciplinare di Gara, considerato che (i) secondo il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale all'interno dell'area di progetto, e in prossimità di quest'ultima, non ricadono zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, lett. m del D. Lgs. n. 42/2004, e che pertanto non si applica la procedura di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016, e (ii) in detto capitolo 6.4 non si menzionano requisiti professionali specialistici, si chiede di confermare che la figura dell'archeologo non è necessaria ai fini della partecipazione alla presente procedura.*
- 2. Con riferimento all'art. 17 dello Schema di Convenzione ove si prevede il rilascio di due garanzie, una per l'esecuzione dei lavori con durata fino positiva realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e una relativa alla gestione dell'impianto con durata obbligatoria pari a quella della concessione ai sensi dell'art. 183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, considerati i limiti temporali imposti dai trattati di riassicurazione, si chiede di confermare la possibilità di configurare quest'ultima garanzia con una durata lottizzata su base quinquennale e con inserimento di apposita clausola: "il mancato rinnovo non può essere motivo di escussione".*
- 3. Con riferimento all'art. 17 dello Schema di Convenzione ove si prevede il rilascio di due garanzie, una per l'esecuzione dei lavori con durata fino alla positiva realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e una relativa alla gestione dell'impianto con durata pari a quella della concessione ai sensi dell'art. 183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, considerato che l'art. 28 del Contratto Normativo prevede il rilascio delle medesime garanzie, si prega di confermare che si tratta di una erronea duplicazione e che pertanto andranno rilasciate solo le garanzie di cui all'art. 17 dello Schema di Convenzione così come richiamato dall'art. 22 del Contratto Normativo.*
- 4. Con riferimento al capitolo 9.3 - Ulteriore cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del Codice, del Disciplinare di Gara, ove si prevede che l'offerta debba essere corredata da una ulteriore garanzia in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento € 984.290,96), si prega di chiarire in or-*

dine alla possibilità di ridurre il massimale in funzione delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice.

Si comunica quanto segue:

1) Considerato che secondo il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale all'interno dell'area di progetto, e in prossimità di quest'ultima, non ricadono zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, lett. m del D. Lgs. n. 42/2004, e che pertanto non si applica la procedura di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016 si conferma che la figura dell'archeologo non è necessaria ai fini della partecipazione alla presente procedura;

2) Si conferma quanto già riportato nella Comunicazione del RUP n°6 al punto 1.

3) Si conferma che trattasi di una erronea duplicazione e che pertanto andranno rilasciate solo le garanzie di cui all'art. 17 dello Schema di Convenzione così come richiamato dall'art. 22 del Contratto Normativo fermo restando rimangono valide le precisazioni di cui all'art 28 del Contratto Normativo qui di seguito riportate:

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto normativo e dei singoli Contratti attuativi.

La garanzia deve operare per tutta la durata dei singoli Contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti attuativi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dei Comuni verso il Concessionario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

Qualora l'ammontare dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della SRR.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente aggiudicatore.

4) Si conferma che l'ulteriore cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del Codice, del Disciplinare di Gara, ove si prevede che l'offerta debba essere corredata da una ulteriore garanzia in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento (€ 984.290,96), nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice, il Concessionario potrà avvalersi delle riduzioni ivi previste della cauzione e della garanzia fideiussoria.

Il RUP
Arch. Antonino Velardi